



## **VADEMECUM COSTITUZIONE ED ELEZIONI RSU NELLA SCUOLA**

**a cura di Libero Tassella – Gilda Napoli**

### **LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

#### **COSTITUZIONE DELLE RSU**

Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

#### **NUMERO DEI COMPONENTI**

Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

- a) tre componenti nelle scuole che occupano fino a 200 dipendenti;
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle scuole che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

#### **COMPITI E FUNZIONI**

Le RSU hanno la titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, novellato ora nel d.lgs 165/2001, il CCNL del comparto scuola disciplina le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.

In favore delle RSU sono garantiti i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi retribuiti ;
- b) diritto ai permessi non retribuiti ;
- c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori ;
- d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

#### **DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO**

I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al Dirigente Scolastico, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo.

## **DECISIONI**

La rappresentanza sindacale unitaria è un organismo unitario che decide a maggioranza dei componenti. Il singolo componente, dunque, non può indire assemblee, né esercitare singolarmente i poteri che spettano alla Rsu nel suo complesso. E' quanto hanno stabilito i rappresentanti dell'amministrazione e delle confederazioni sindacali, con un accordo di interpretazione autentica siglato il 7 luglio 2003. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in nel contratto del comparto scuola.

## **INCOMPATIBILITA'**

La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali ( è compatibile con la carica di membro del consiglio d'Istituto) o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

## **LE ASSOCIAZIONI SINDACALI**

Le associazioni sindacali che si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA nelle scuole ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

Le associazioni sindacali possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo che usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU NELLA SCUOLA**

### **MODALITA' PER INDIRE LE ELEZIONI**

Con cadenza triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato. (vedi scheda n.343).

I termini per la presentazione delle liste ( 10.11.2003) e per la istituzione della Commissione elettorale (4.11.2003) sono stati fissati con l'accordo del 7 luglio, si veda la scheda n. 343. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU .

### **QUOZIENTE NECESSARIO PER LA VALIDITA' DELLE ELEZIONI**

Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

### **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

Sono eleggibili i docenti che, candidati nelle liste siano con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.

L'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale, nonché le note di chiarimento Aran definiscono la titolarità dell'elettorato attivo e passivo.

**L'elettorato attivo** è esteso a tutto il personale *in servizio a tempo indeterminato* presso la scuola – con la sola esclusione dei dirigenti scolastici – alla data di inizio delle procedure elettorali indipendentemente dai compiti svolti ed anche se non titolare di posto nella scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili: ad esempio il personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la scuola sede di elezione), e a *tempo determinato* purché temporalmente presente almeno fino al termine delle attività didattiche (cfr. nota di chiarimenti del 3 ottobre 2000 prot. n. 10581). I dipendenti assunti dopo la data di inizio delle procedure elettorali hanno diritto di voto, se in possesso dei suindicati requisiti, senza conseguenze sulle procedure elettorali già attivate (liste e numero componenti RSU).

**L'elettorato passivo** è esteso a tutto il personale *in servizio a tempo indeterminato* – esclusi i dirigenti scolastici - che non rientra nei casi di incompatibilità enunciati (cfr. Art. 9 dell'Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, art. 4 del regolamento elettorale e note di chiarimento), qualità che deve permanere anche dopo l'elezione pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

**Il dipendente ha diritto ad esprimere il proprio voto in un'unica sede; pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più scuole votano dove hanno la titolarità del posto.**

Il personale comandato o fuori ruolo presso altre amministrazioni (es. CSA) ha l'elettorato passivo presso l'istituto da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio nella sede di provenienza (revoca del comando) qualora eletto.

**Si ricorda che è possibile candidarsi in una sola lista.**

### **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Per la presentazione delle liste è richiesto un numero di firme non inferiore al 2% del totale del personale ( Docente e ATA) in servizio nella scuola . Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori

### **COMMISSIONE ELETTORALE**

Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole scuole sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio (30.10.2003)

Per la composizione della commissione elettorale, le associazioni sindacali presentatrici di lista potranno designare un lavoratore in servizio nella scuola che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno ( entro il 4.11.2003).

Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni sindacali presentatrici di lista designano un componente aggiuntivo.

L'art. 5 del regolamento elettorale disciplina il caso in cui i componenti della Commissione elettorale siano in numero inferiore a tre (3) prevedendo la nomina di componenti aggiuntivi da parte delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, sino al raggiungimento del prescritto numero. Nel caso in cui sia presentata una sola lista, oppure nel caso in cui solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista nomini il componente della commissione elettorale, se il presentatore di lista è dipendente dell'istituto scolastico può anche essere designato per la commissione elettorale (cfr. note di chiarimenti del 25 settembre 1998 e del 23 ottobre 1998).

Gli Istituti Scolastici devono garantire la massima collaborazione, ma, essendo le elezioni un fatto endosindacale, non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali in quanto esonerati da ogni compito consultivo, di verifica e controllo sui candidati, sulle liste e sui compiti della Commissione elettorale.

Le Commissioni elettorali in caso di necessità possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti.

### **COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni ;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all' amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni ( 2.12.2003)

### **SCRUTATORI**

E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.

La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato

### **SEGRETEZZA DEL VOTO**

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

### **SCHEDE ELETTORALI**

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine

di presentazione e con la stessa evidenza.

In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.

La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

## **PREFERENZE**

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di scuole con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le scuole fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le scuole con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.

Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

## **MODALITA' DELLA VOTAZIONE**

Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con il Dirigente Scolastico, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

## **COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE**

Il seggio è composto dagli scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

## **ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE**

A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

## **RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

## **CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE**

Nell'elenco a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

## OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi il giorno 12.12.2003.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.

La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e il Dirigente Scolastico, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 12 dell'Accordo collettivo quadro del 7.8.1998.

Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla scuola.

## ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenendo dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

### Primo esempio:

- **Scuola con 180 dipendenti, 2% di 180 elettori=3,6 arrotondato a 4 firme di presentatori.**
- **Seggi da assegnare n. 3**
- **Numero massimo di candidati per ciascuna lista 3+1=4**
- **Quoziente elettorale: votanti 180:3 (seggi da assegnare) = 60 voti ( quoziente elettorale)**
- **Di seguito, ipotesi di risultato elettorale e ripartizione dei seggi:**

LISTA	VOTI	QUORUM	SEGGI	RESTI
A	75	60	1	15
B	26	60	-	26
C	36	60	1	36
D	43	60	1	43

### Secondo esempio:

- **Scuola con 531 dipendenti, 2% di 531 elettori=10.62 arrotondato a 11 firme di presentatori.**
- **Seggi da assegnare ( 3+3+3)= n. 9**

- **Numero massimo di candidati per ciascuna lista  $9+3=12$**
- **Quoziente elettorale: votanti 531:9 (seggi da assegnare) = 59 voti (quoziente elettorale)**
- **Di seguito, ipotesi di risultato elettorale e ripartizione dei seggi.**

<b>LISTA</b>	<b>VOTI</b>	<b>QUORUM</b>	<b>SEGGI</b>	<b>RESTI</b>
<b>A</b>	<b>179</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>B</b>	<b>41</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>41</b>
<b>C</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
<b>D</b>	<b>128</b>	<b>59</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>E</b>	<b>107</b>	<b>59</b>	<b>1</b>	<b>48</b>

**Poiché i seggi assegnati con quoziente pieno sono 7, i restanti 2 seggi verranno distribuiti alle liste che hanno ottenuto i resti maggiori**

<b>LISTA</b>	<b>SEGGI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>A</b>	<b>3+0</b>	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>0+1</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>1+0</b>	<b>1</b>
<b>D</b>	<b>2+0</b>	<b>2</b>
<b>E</b>	<b>1+1</b>	<b>2</b>

#### **RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini (12-17dicembre2003) senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.

Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.

Copia dei verbali dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione.

#### **COMITATO DEI GARANTI**

Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.

Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione

dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

### **COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU**

Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all' ARAN il 18.12.2003 a cura della scuola ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997. Al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

### **DECADENZA DELLE RSU NEL CORSO DEL TRIENNIO**

Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle R.S.U., stipulato il 7 agosto 1998, le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art.7 parte prima dell'accordo, anche per altri motivi vanno rilette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.

Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. di categoria .

### **NUMERO DI CANDIDATI IN LISTA**

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento elettorale il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere: es. se si devono eleggere tre (3) componenti RSU ogni lista al massimo può avere quattro (4) candidati.

### **ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Nell'evenienza che l'associazione sindacale presenti la propria lista ad un istituto dell'accorpamento scolastico di pertinenza che non sia la sede di elezione della RSU (sia per proprio errore materiale sia perché l'indirizzo della sede principale non risulti corretto), l'istituto ricevente è tenuto ad apporre il timbro di ricezione attestante la data di presentazione della lista, la quale – in ogni caso - dovrà essere consegnata alla sede dell'istituto o alla commissione elettorale – ove insediata - entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo in ragione della dislocazione degli istituti sul territorio), a cura dell'OO.SS. interessata.

Nel caso in cui si tratti dell'ultimo giorno utile per la presentazione della lista, l'istituto ricevente, apporrà il timbro e la data e l'orario di ricezione su ciascun foglio di cui è costituita la lista e provvederà ad avvertire dell'avvenuta consegna, via fax o a mezzo fono, la commissione elettorale competente presso la sede principale dell'istituto.

Rimane fermo l'obbligo in capo all'organizzazione sindacale interessata di recapitare la lista alla Commissione entro il termine massimo del giorno successivo.

Nel caso che l'errore di consegna attenga il proprio indirizzario conosciuto a sistema informatico, l'istituto ricevente, è tenuto a darne immediata comunicazione al C.S.A.

Nel caso in cui l'organizzazione sindacale abbia inviato le liste per posta, la presentazione nei termini sarà attestata solo dal protocollo dell'istituto o della commissione elettorale.

Qualora presso l'istituto scolastico sede di elezione della RSU non venga presentata alcuna lista elettorale, per una corretta tenuta dell' anagrafe delle sedi da parte dell'ARAN unicamente ai fini della rilevazione dei voti, l'istituto stesso avrà cura di comunicare la notizia all'ARAN.